



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

DA PARTE DE

L'Università degli Studi di Cagliari (di seguito, Università), in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Via Università n. 40, 09124, Cagliari, Cod. Fisc. 80019600925, Partita IVA 00443370929, nella persona del Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Paolo Contu, in qualità di delegato del Magnifico Rettore

nei confronti di

- **Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis** con sede legale in Via Dalmazia n. 83 a Carbonia, codice fiscale 03990310926, partita IVA 03990310926, rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale;

premessi che

- L'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis con sede legale in Via Dalmazia n. 83 a Carbonia, codice fiscale 03990310926, partita IVA 03990310926, rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Campus (di seguito Responsabile), in virtù delle Convenzioni stipulate il 13/09/2022 e il 19/09/2022, accoglie presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento (ex legge 24 giugno 1997 n° 196 e ss.mm.ii.);
- Pente, in virtù della suddetta Convenzione, tratta dati personali rispetto ai quali l'Università è Titolare del trattamento;
- Part. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento), prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto di un titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- Pente sovrintende, direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia operativa, alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività dedotte nella Convenzione ed è dotata dell'esperienza, affidabilità e capacità atte a garantire, quale "Responsabile del trattamento", il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Tutto ciò premesso

il Titolare e il Responsabile stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.

Articolo 2

L'Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento nomina **l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis**, con sede legale in Via Dalmazia n. 83 a Carbonia, codice fiscale 03990310926, partita IVA 03990310926, "Responsabile del trattamento" (d'ora innanzi: "Responsabile") dei dati personali, trattati per dare esecuzione alla Convenzione richiamata in premessa.

Articolo 3

In particolare, il Responsabile deve adempiere agli obblighi di seguito specificati in base alle seguenti istruzioni:

1. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali sarà limitato alle sole operazioni necessarie all'esecuzione e gestione delle attività oggetto della Convenzione richiamata in premessa.

Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il trattamento di dati personali a cui il Responsabile è autorizzato presenta le caratteristiche di seguito specificate:

- Finalità: gestione dei tirocini di formazione e orientamento svolti dagli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
- Categorie di interessati (così come richiamate sul sito web istituzionale dell'Università - https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page): Studenti, Dipendenti
- Tipologia di dati personali trattati: dati comuni (quali, ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail, etc.).

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Regolamento, conformandosi, altresì, ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile del trattamento, in particolare, deve:

- fare in modo che per ciascun trattamento di propria competenza siano sempre rispettati i principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- imporre obblighi di riservatezza a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- rispettare le condizioni poste dai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento; in particolare, il Responsabile deve essere autorizzato per iscritto alla nomina di un altro Responsabile da parte del Titolare e l'altro Responsabile successivamente designato deve attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare e il Responsabile;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure di sicurezza, valutazione di impatto e consultazione preventiva di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al suddetto articolo 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
- adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali;
- compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
- compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine;
- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurarsi che chiunque agisca sotto la sua autorità non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Pertanto, con il presente atto, il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività dedotte nella Convenzione richiamata in premessa;
- individuare, tra i propri collaboratori, i soggetti autorizzati che effettueranno le operazioni di trattamento;
- ricepire le istruzioni impartite dal Titolare cui devono attenersi gli autorizzati, ivi comprese le istruzioni contenute nel presente atto, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli autorizzati, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;



- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche e organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'adempimento alle istruzioni di cui alla presente nomina.
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica delle suddette violazioni al Garante ai sensi dell'art. 33 del Regolamento o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento. La comunicazione dovrà pervenire, agli indirizzi e-mail privacy@unica.it e dpo@unica.it, entro e non oltre ventiquattro ore dalla violazione, quale termine perentorio. La comunicazione conterrà almeno le informazioni circa la natura della violazione dei dati personali, la categoria degli interessati, il contatto presso cui ottenere più informazioni, gli interventi attuati o che si prevede di attuare. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Articolo 4

Qualsiasi modifica al presente atto deve essere formalizzata per iscritto. La presente nomina opera fino alla conclusione delle attività oggetto della Convezione richiamata in premessa

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 7 del Sulcis

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Campus
(firmato digitalmente)

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Presidente
della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof. Paolo Contu
(firmato digitalmente)